

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

CODICE DI COMPORTAMENTO

PREAMBOLO

L'Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo (di seguito "Associazione"), *«promuove lo studio e l'insegnamento del diritto amministrativo e favorisce lo scambio di idee e di informazioni, anche mediante convegni, dibattiti, pubblicazioni, segnalazioni e recensioni di libri, sul diritto amministrativo e sulle istituzioni pubbliche ed il loro funzionamento. Promuove la circolazione degli scritti di soci e non soci, organizza iniziative su questioni istituzionali e proposte di riforma e diffonde i risultati delle proprie attività // L'Associazione può aderire ad organismi, anche stranieri o internazionali, con finalità simili o collegate e può collaborare con essi»* (art. 2 dello Statuto). Considerando tali finalità, a tutela della professionalità, del decoro e dell'immagine della categoria, nonché per la piena affermazione dei doveri dei professori nei confronti degli studenti, della comunità scientifica e delle Università degli Studi, l'Associazione impegna i propri soci al rispetto del presente Codice di Comportamento. Il codice ripropone e svolge le regole dell'ordinamento generale e dell'ordinamento universitario riferibili ai docenti universitari allo scopo di assicurare la dignità, l'onore ed i doveri del professore di diritto amministrativo nel preciso presupposto che l'Associazione non persegue interessi differenti da quelli tutelati nell'ordinamento generale ed universitario.

I soci dell'Associazione, in quanto docenti, studiosi e formatori di futuri docenti e studiosi, sottoscrivono il presente Codice e si impegnano al suo doveroso rispetto e alla diffusione delle regole in esso enunciate.

PARTE I. ATTIVITÀ DIDATTICA

1. Rapporti con gli studenti e attività didattica.

1.1. Il professore di diritto amministrativo (di seguito "professore") rispetta in egual modo tutti gli studenti, promuove in loro senso di responsabilità e di autodisciplina nella gestione del proprio percorso di studi all'interno dell'Università nonché la consapevolezza delle finalità e dell'utilità della valutazione delle attività didattiche da loro effettuata.

1.2. Il professore garantisce il pluralismo delle idee e non utilizza la propria po-

sizione di docente per promuovere punti di vista ideologici, politici, religiosi o comunque di parte.

1.3 Il professore non collabora con imprese che svolgano attività di preparazione agli esami universitari.

PARTE II. RICERCA SCIENTIFICA

2. *Principi relativi alla ricerca scientifica.*

2.1. Il professore considera le attività di ricerca parte rilevante del proprio impegno, assicura la continuità della propria produzione scientifica e l'inscindibile legame tra ricerca e insegnamento, partecipa attivamente alla vita della comunità scientifica.

2.2. Il professore si attiene ai principi di libertà di ricerca e si adopera per il massimo sviluppo e la massima valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, con particolare riguardo per la ricerca volta all'avanzamento delle conoscenze.

2.3. Il professore promuove le attività di ricerca, anche interdisciplinari, e si impegna per la crescita scientifica dei giovani studiosi che si trovino a collaborare con lui.

2.4. Il professore ispira l'attività di formazione degli allievi all'osservanza dei seguenti criteri:

a) indicazione delle opere scientifiche la cui conoscenza il professore ritiene indispensabile per la formazione di base dell'allievo;

b) verifica rigorosa dei risultati, anche parziali, degli studi e delle ricerche dell'allievo, anche in vista della pubblicazione di essi;

c) garanzia di piena libertà, per l'allievo, di sostenere, ove adeguatamente argomentate, tesi ed idee, anche se contrastanti con quelle elaborate e/o fatte proprie e/o diffuse dal professore¹.

2.5. Il professore rispetta la libertà di ricerca scientifica di ogni studioso e ne riconosce sempre il contributo al progresso scientifico.

3. *Conclusione e pubblicazione dei risultati scientifici.*

3.1. Il professore si adopera per la massima diffusione dei risultati scientifici raggiunti, personalmente e dal gruppo di ricerca di cui è componente o responsabile.

3.2. Il professore riconosce in modo chiaro e distinto il contributo di tutti nelle opere collettive di cui è responsabile.

3.3. In caso di pubblicazione di opere scientifiche suscettibili di adozione quali testi per le attività didattiche, il professore non sottoscrive contratti che contengano clausole che lo impegnino ad adottare quei testi.

4. *Conflitti di interessi nella ricerca scientifica.*

4.1. In caso di conflitto tra interessi propri o di soggetti esterni con il quali egli abbia rapporti e lo svolgimento di attività di ricerca, il professore dichiara esplicitamente

¹ Paragrafo introdotto a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 19.9.2009.

la propria posizione di conflitto e si astiene dal prendere decisioni o dal partecipare alle decisioni.

4.2. Costituiscono casi di conflitto di interessi, in particolare:

- il conflitto relativo alla fissazione degli obiettivi e dei metodi della ricerca;
- il conflitto relativo all'uso dei risultati della ricerca, con particolare riguardo all'uso di informazioni privilegiate;
- il conflitto tra interesse allo sviluppo della ricerca e alla diffusione dei risultati raggiunti e i contrari interessi di soggetti ai quali il professore sia legato da rapporti professionali o di altro genere;
- il conflitto tra lo svolgimento della ricerca presso l'università e l'utilizzazione dei suoi risultati a fini personali o professionali;
- il conflitto tra gli interessi del professore e le necessità della ricerca in sede di acquisto di beni e servizi.

4.3. Il professore che si trovi nella posizione di valutatore o comunque in condizione di influire sulle decisioni di finanziamento di progetti di ricerca favorisce, nella massima misura consentita dalle regole di selezione, la più ampia trasparenza delle procedure, anche nella forma della pubblica discussione dei progetti di ricerca, e dell'esito delle valutazioni, utile a far conoscere ai presentatori i punti deboli e i punti di forza del loro progetto e della formulazione della richiesta di finanziamento.

4.4. Il professore che si trovi in posizione di conflitto di interessi, personale o relativamente ai propri allievi, si astiene dalla decisione o dalla partecipazione alla decisione relativa al finanziamento di progetti di ricerca.

5. *Plagio.*

5.1. Il professore opera attivamente affinché non si verifichino casi di plagio scientifico e letterario, realizzato con ogni mezzo di comunicazione e si impegna a debellarlo. Il plagio consiste nel far proprie idee, metodi e parole scritte da altri senza riconoscimento e con l'intenzione che questi siano considerati come frutti del proprio lavoro.

5.2. Il professore opera perché sia riconosciuto scrupolosamente ogni debito intellettuale nella forma della citazione, esplicita e chiaramente distinguibile, del contributo intellettuale di altri.

5.3. Il professore segnala immediatamente al Presidente dell'Associazione ogni caso di plagio di cui sia venuto a conoscenza, anche indiretta, e opera per darne la massima pubblicità, soprattutto nelle riviste scientifiche.

5.4. Il professore fornisce, ove richiesto dal Presidente dell'Associazione o in altra sede, il proprio parere obiettivo e imparziale sull'esistenza di casi di plagio.

PARTE III. RECLUTAMENTO DEI DOCENTI

6. *Valorizzazione dei meriti individuali nelle procedure di selezione.*

6.1. Il professore si attiene ai principi di professionalità, equità ed imparzialità in tutte le occasioni in cui egli sia chiamato a determinare, direttamente o indirettamente, le scelte di selezione di giovani ricercatori o a partecipare a procedure di valutazione comparativa e di chiamata per l'accesso e per la progressione nella carriera universitaria.

6.2. Il professore contribuisce, anche con proprie iniziative, alla più larga conoscenza dei titoli, scientifici e didattici, dei giovani studiosi, in modo particolare prima della apertura delle procedure, e non incoraggia la candidatura di studiosi le cui pubblicazioni non abbiano avuto adeguata diffusione nella comunità scientifica.

6.3. Il professore partecipa alle elezioni per la formazione delle commissioni di selezione con spirito libero e non condizionato da qualsivoglia appartenenza o affiliazione ideologica, politica o religiosa.

6.4. Il professore che pone la propria candidatura per la elezione nelle commissioni di selezione rispetta la libera determinazione dei colleghi, astenendosi da ogni forma di indebita pressione.

6.5. Il professore, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle procedure di selezione e di valutazione comparativa, assicura che i candidati abbiano una adeguata e tempestiva informazione dell'esito delle valutazioni, utile a comprendere i punti deboli e i punti di forza della loro candidatura.

7. Astensione da ogni forma di favoritismo o nepotismo.

7.1. Il professore opera attivamente per combattere i fenomeni di favoritismo e di nepotismo, in quanto contrastanti con la professionalità, l'equità, l'imparzialità, la valorizzazione dei meriti individuali.

7.2. Ricorre favoritismo quando il professore, nell'avvio o nei passaggi successivi della carriera accademica, favorisce arbitrariamente i propri allievi, in contrasto con l'interesse di altri candidati obiettivamente più meritevoli.

7.3. Ricorre nepotismo quando il professore, nell'avvio o nei passaggi successivi della carriera accademica, utilizza la propria autorevolezza per favorire, o perché siano favoriti, i propri figli, familiari o conviventi, nonché le persone cui risulti legato da vincoli di parentela e affinità o, comunque, da rapporti di natura personale.

7.4. Il professore si astiene da qualsiasi forma di pressione, diretta e indiretta, per la concessione di benefici di qualsiasi natura a favore dei soggetti di cui al comma 3 da parte della struttura didattica e scientifica alla quale appartiene.

PARTE IV. AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

8. Rispetto dei principi di buona amministrazione.

8.1. Nell'esercizio dei suoi doveri istituzionali, delle cariche accademiche delle quali sia eventualmente investito, nell'uso delle risorse che gli sono messe a disposizione e, più in generale, nello svolgimento dei rapporti con l'università di appartenenza, il professore osserva scrupolosamente le disposizioni di legge nonché quanto prescritto, in merito, dallo Statuto e dai Regolamenti del proprio Ateneo.

8.2. Il professore si adopera perché le decisioni dell'università medesima e delle strutture didattiche e di ricerca alle quali afferisce siano conformi ai principi di imparzialità, equità, economicità, efficacia, semplificazione, correttezza, pubblicità e trasparenza.

PARTE V. ATTIVITÀ COLLATERALI

9. Rapporti tra attività collaterali e attività universitarie.

9.1. Il professore si astiene dallo svolgimento di attività professionali o di altre attività che possono pregiudicare la sua crescita scientifica e la propria attività didattica.

9.2. Il professore evita che dette attività lo collochino in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi rispetto alla propria Università.

PARTE VI. APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

10. Dovere di segnalazione delle condotte difformi.

10.1. Il professore segnala immediatamente al Presidente dell'Associazione ogni caso di condotta contraria alle regole di comportamento individuate nel presente Codice, di cui abbia avuto diretta conoscenza.

10.2. Il professore al quale vengano segnalate condotte di soci contrarie al presente Codice invita gli interessati a rivolgersi direttamente al Presidente dell'Associazione.

11. Commissione etica².

È istituita una Commissione etica con funzioni consultive, propositive, di indagine e vigilanza sull'attuazione ed il rispetto delle norme del presente Codice. La Commissione è composta da cinque membri, nominati tra i cinque professori di diritto amministrativo più anziani di ruolo, in servizio o meno, che abbiano dato la disponibilità ad assumere l'incarico.

12. Procedura di accertamento delle infrazioni³.

12.1. Il Presidente dell'Associazione, entro sette giorni dalla ricezione, trasmette al Presidente della Commissione etica ogni segnalazione di cui abbia notizia ai sensi del precedente art. 10. Il Presidente della Commissione etica, nei successivi quindici giorni, convoca la Commissione medesima per l'esame della segnalazione e, in ogni caso, provvede a comunicare al o ai professori comunque interessati l'avvio della procedura di esame della segnalazione.

12.2. I professori destinatari della comunicazione possono presentare memorie e documenti nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente. Possono altresì richiedere di essere sentiti in audizione personale dalla Commissione etica. Dell'eventuale audizione è redatto processo verbale.

²Articolo modificato a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 6.10.2012.

³Articolo introdotto a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 19.9.2009.

12.3. Esaurito l'esame istruttorio, il Presidente della Commissione etica rimette al Presidente dell'Associazione tutta la documentazione acquisita ed una motivata proposta di:

a) non luogo a provvedere, nel caso in cui non venga ravvisata alcuna violazione delle norme contenute nel presente Codice;

b) irrogazione di una delle sanzioni di cui all'art. 14.

12.4. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo sono validamente effettuate se eseguite con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax.

13. *Esito della procedura di accertamento*⁴.

13.1. Il Presidente dell'Associazione, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla ricezione di cui al precedente art. 12.3, tenuto conto della proposta della Commissione etica, con provvedimento motivato:

a) ove non ravvisi infrazioni alle norme di cui al presente Codice, stabilisce il non luogo a provvedere sulla segnalazione;

b) diversamente, sentito il Consiglio direttivo, irroga una delle sanzioni di cui all'art. 14.

14. *Sanzioni*⁵.

14.1. Il Presidente, nei casi di cui alla lett. b) del precedente articolo 13, irroga nei confronti degli Associati le seguenti sanzioni, avuto riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'Associato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, ove possibile, nonché all'elemento soggettivo:

a) richiamo orale;

b) richiamo scritto;

c) sospensione dalla qualifica di Associato fino ad un termine massimo di un anno;

d) espulsione dall'Associazione.

15. *Relazione annuale*⁶.

15.1. In occasione della ordinaria assemblea annuale dell'Associazione il Presidente dell'Associazione riferisce sullo stato di attuazione del Codice, sulle infrazioni rilevate e sulle misure adottate, nonché sulle eventuali proposte di modifica o di integrazione alle norme del Codice avanzate dalla Commissione etica.

⁴ Articolo introdotto a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 19.9.2009.

⁵ Articolo introdotto a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 19.9.2009.

⁶ Articolo introdotto a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 19.9.2009.